

POLITICA DI WHISTLEBLOWING

INTRODUZIONE

Questa politica stabilisce il quadro per segnalare le irregolarità all'interno dell'organizzazione, conformemente alla norma ISO 37001 e al D.lgs. n. 24/2023. L'organizzazione si impegna a promuovere un ambiente etico e a tutelare i segnalatori di irregolarità.

DEFINIZIONI

Segnalatore: una persona che, in buona fede, segnala un'irregolarità di cui è a conoscenza all'interno dell'organizzazione. Con riguardo ai soggetti legittimati all'invio di una segnalazione, occorre evidenziare che si ricomprendono tutti i "segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo" indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di lavoro diretto con l'Organizzazione.

Irregolarità: un'azione o una condotta illecita, fraudolenta, contraria alle politiche dell'organizzazione o al Codice Etico, o che possa comportare un rischio per la sicurezza, l'ambiente o la salute pubblica.

Responsabile della Gestione delle Segnalazioni: una figura designata dall'organizzazione con il compito di ricevere, registrare e gestire le segnalazioni di irregolarità.

Funzione di Prevenzione della Corruzione: funzione prevista dallo standard ISO 37001, che comporta lo svolgimento delle seguenti attività: supervisionare la definizione e l'implementazione del sistema di gestione per prevenzione della corruzione; fornire consulenza e rappresentare un punto di riferimento per il personale in merito al sistema di gestione per l'anticorruzione nonché per tutte le tematiche legate a condotte corruttive; assicurare la conformità del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione adottato dalla Cooperativa ai requisiti dello standard UNI ISO 37001; relazionare sulle performance del predetto sistema il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e l'Organismo di Vigilanza.

Organismo di Vigilanza: vedi D. Lgs. 231 / 2001.

OBIETTIVO

L'obiettivo di questa politica è:

- Promuovere un ambiente di lavoro etico e responsabile.
- Fornire un canale sicuro e confidenziale per segnalare irregolarità.
- Proteggere i segnalatori da ritorsioni e conseguenze negative.
- Indagare sulle segnalazioni di irregolarità in modo tempestivo ed equo.
- Adottare misure correttive appropriate in caso di conferma dell'irregolarità.

I contenuti della segnalazione possono riguardare la commissione di illeciti o la realizzazione di comportamenti ritorsivi nei confronti dei whistleblower.

Si noti in particolare che gli illeciti rilevanti non coincidono necessariamente con i delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, ma ricomprendono anche le condotte "abusive"

mediante le quali un soggetto utilizza il potere attribuitogli per conseguire vantaggi personali nonché ogniqualvolta si verifichi una deviazione del potere dalla finalità pubblicistica verso interessi privatistici.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le violazioni considerate dalla normativa in esame sono:

- a) illeciti di carattere civile, penale, amministrativo;
- b) i reati previsti dal D. Lgs. 231 / 2001 (ad esempio, abuso d'ufficio, truffa ai danni dello stato, ecc.) o violazioni del Modello Organizzativo di Gestione;
- c) violazione della normativa europea (ad esempio tutela dell'ambiente, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti);
- d) atti o interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- e) atti che compromettono la libera circolazione delle merci nel mercato interno (es: violazione di norme in tema di aiuti di Stato); atti o comportamenti che vanificano le finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopra indicati (esempio, l'abuso di posizione dominante).

Sono escluse dall'applicazione della presente normativa:

- a) le richieste di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'A.G, che attengono esclusivamente al suo rapporto di lavoro, poiché oggetto di tutela è l'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato; sono quindi escluse le segnalazioni inerenti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, vertenze tra colleghi, conflitti personali tra il segnalante e altro lavoratore o con superiori gerarchici.
- b) la segnalazione di violazioni già disciplinate con provvedimenti appositi dalla normativa europea;
- c) le violazioni in materia di sicurezza nazionale

CANALI DI SEGNALAZIONE

L'organizzazione mette a disposizione dei segnalatori un canale dedicato per segnalare le irregolarità. Il canale di segnalazione deve essere facile da utilizzare, confidenziale e accessibile. I segnalatori possono presentare le segnalazioni in forma scritta o oralmente.

Nello specifico:

A) Canale per segnalazioni in forma scritta.

Seguendo le indicazioni ANAC, la segnalazione effettuata in tale forma deve avvenire attraverso due buste chiuse: la prima con i dati del segnalante e con allegata fotocopia del documento, la seconda con la descrizione della segnalazione. Entrambe vanno poi inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno l'indicazione "riservata al DPO". La segnalazione è oggetto di protocollazione riservata da parte del gestore della segnalazione.

B) Segnalazione in forma orale.

Attraverso l'utilizzo dell'apparecchio telefonico, messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, attraverso un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole dalla richiesta.

RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI SEGNALATORI

L'organizzazione si impegna a proteggere l'identità dei segnalatori e la riservatezza delle segnalazioni, a meno che ciò non sia richiesto dalla legge o dalla procedura giudiziaria.

L'organizzazione adotta quindi le misure di sicurezza appropriate per proteggere i segnalatori (nonché i facilitatori e le persone indicate dal D. Lgs. 24 / 2023) dalla loro possibile individuazione.

Il Responsabile della Gestione delle Segnalazioni è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio.

Con riguardo, invece, alle segnalazioni anonime, saranno prese in carico anche le comunicazioni non sottoscritte, che risultino manifestamente fondate e dalle quali emergano elementi utili per la ricostruzione e l'accertamento di illeciti a vario titolo rilevanti.

Rifi ha disposto di affidare l'incarico di gestione delle segnalazioni all'ODV - Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001

RICEZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Responsabile della Gestione delle Segnalazioni è responsabile di ricevere, registrare e gestire le segnalazioni di irregolarità. Ogni segnalazione ricevuta sarà trattata in modo confidenziale e sarà avviata un'indagine interna tempestiva ed equa.

INDAGINE E AZIONI CORRETTIVE

L'organizzazione si impegna a condurre indagini complete e imparziali sulle segnalazioni di irregolarità. Se confermata la presenza di un'irregolarità, saranno adottate le misure correttive appropriate, che possono includere azioni disciplinari, miglioramenti dei processi, formazione o ulteriori investigazioni.

Tale attività ed ogni eventuale azione disciplinare saranno gestite dall'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.

COMUNICAZIONE E REPORTISTICA

L'organizzazione si impegna a comunicare in modo appropriato le conclusioni delle indagini ai segnalatori e adottare misure preventive per evitare futuri episodi di irregolarità.

Sarà mantenuta una documentazione accurata delle segnalazioni ricevute, delle indagini svolte e delle azioni intraprese a cura dell'Organismo di Vigilanza, che trasmetterà quanto opportuno alle altre funzioni aziendali eventualmente interessate dall'evento.

FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA

L'organizzazione fornirà formazione periodica e opportune attività di sensibilizzazione per tutti i dipendenti, al fine di promuovere la comprensione di questa politica, dei canali di segnalazione e dell'importanza dell'etica e della conformità.